

TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

(ADOTTATA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA AI SENSI DELL'ART. 83 CO. 7 LETT. H) D.L. 18/20, CONV. CON MODD. IN L. 27/20, E SUCCESSIVAMENTE MOD. CON D.L. 28/20, E VISTE LE MISURE ORGANIZZATIVE DEL CAPO DELL'UFFICIO IN DATA 4/5/20, N. PROT. 1063/20)

Nella causa di lavoro e previdenza iscritta al n. r.g. 911/2019 promossa da:

ERMELINDA GUIDI (C.F. GDURLN66R47B303D), DANIELA MACCHIA (C.F. MCCDNL78R67G843V), SIMONE SICHI (C.F. SCHSMN84E14G702U), FILOMENA DI PALMA (C.F. DPLFMN62H52A339N), CRISTINA FARINA (C.F. FRNCST88A51G702O), LUCIANA PIA GALLO (C.F. GLLLNP76B63H926B), GIUSEPPA ILARDI (C.F. LRDGPP79L59A176A), LORELLA MORETTI (C.F. MRTLLL61C43G395M), FRANCESCO GADDUCCI (C.F. GDDFNC80P23G702H), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA BOIRIVANT

RICORRENTI

contro

I.N.P.S. (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO FUNARI

CONVENUTO

Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)



I ricorrenti espongono di essere dipendenti della Piaggio s.p.a. con contratti a tempo indeterminato - part time verticale ciclico, e chiedono accertarsi il loro diritto a che l'anzianità contributiva utile ai fini della data di acquisizione del diritto a pensione sia calcolata tenendo conto della durata complessiva dei rispettivi contratti a tempo indeterminato part time verticale ciclico, ossia in 52 settimane annue, per l'intera durata dei contratti stessi.

Rassegnano le seguenti conclusioni:

«1. Per tutti i motivi di cui in premessa, accertare che Guidi Ermelinda ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati, e per gli effetti: - condannare l'INPS al riconoscimento per intero dell'anzianità contributiva, ovvero 52 settimane annue, in tutto il periodo in cui Guidi Ermelinda ha lavorato con contratto di lavoro in regime di part time verticale cd. ciclico e quindi a partire dall'anno 2012; - condannare l'INPS a compiere i necessari atti di esecuzione. 2. Per tutti i motivi di cui in premessa, accertare che Macchia Daniela ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati, e per gli effetti: - condannare l'INPS al riconoscimento per intero dell'anzianità contributiva, ovvero 52 settimane annue, in tutto il periodo in cui la sig.ra Macchia Daniela ha lavorato con contratto di lavoro in regime di part time verticale cd. ciclico e quindi a partire dall'anno 2012; - condannare l'INPS a compiere i necessari atti di esecuzione. 3. Per tutti i motivi di cui in premessa, accertare che Di Palma Filomena ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati, e per gli effetti: - condannare l'INPS al riconoscimento per intero dell'anzianità contributiva, ovvero 52 settimane annue, in tutto il periodo in cui la sig.ra Di Palma Filomena ha lavorato con contratto di lavoro in regime di part time verticale cd. ciclico e quindi a partire dall'anno 2007; - condannare l'INPS a compiere i necessari atti di esecuzione. 4. Per tutti i motivi di cui in premessa, accertare che Farina Cristina ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati, e per gli effetti: - condannare l'INPS al riconoscimento per intero dell'anzianità contributiva, ovvero 52 settimane annue, in tutto il periodo in cui la sig.ra Farina Cristina ha lavorato con contratto di lavoro in regime di part time verticale cd. ciclico e quindi a partire dall'anno 2012; - condannare l'INPS a compiere i necessari atti di esecuzione. 5. Per



tutti i motivi di cui in premessa, accertare che Gallo Luciana Pia ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati, e per gli effetti: - condannare l'INPS al riconoscimento per intero dell'anzianità contributiva, ovvero 52 settimane annue, in tutto il periodo in cui la sig.ra Gallo Luciana Pia ha lavorato con contratto di lavoro in regime di part time verticale cd. ciclico e quindi a partire dall'anno 2010; - condannare l'INPS a compiere i necessari atti di esecuzione. 6. Per tutti i motivi di cui in premessa, accertare che Ilardi Giuseppa ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati, e per gli effetti: - condannare l'INPS al riconoscimento per intero dell'anzianità contributiva, ovvero 52 settimane annue, in tutto il periodo in cui la sig.ra Ilardi Giuseppa ha lavorato con contratto di lavoro in regime di part time verticale cd. ciclico e quindi a partire dall'anno 2010; - condannare l'INPS a compiere i necessari atti di esecuzione. 7. Per tutti i motivi di cui in premessa, accertare che Moretti Lorella ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati, e per gli effetti: - condannare l'INPS al riconoscimento per intero dell'anzianità contributiva, ovvero 52 settimane annue, in tutto il periodo in cui la sig.ra Moretti Lorella ha lavorato con contratto di lavoro in regime di part time verticale cd. ciclico e quindi a partire dall'anno 2010; - condannare l'INPS a compiere i necessari atti di esecuzione. 8. Per tutti i motivi di cui in premessa, accertare che Sichi Simone ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati, e per gli effetti: - condannare l'INPS al riconoscimento per intero dell'anzianità contributiva, ovvero 52 settimane annue, in tutto il periodo in cui il sig. Sichi Simone ha lavorato con contratto di lavoro in regime di part time verticale cd. ciclico e quindi a partire dall'anno 2010; - condannare l'INPS a compiere i necessari atti di esecuzione. 9. Per tutti i motivi di cui in premessa, accertare che Gadducci Francesco ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati, e per gli effetti: - condannare l'INPS al riconoscimento per intero dell'anzianità contributiva, ovvero 52 settimane annue, in tutto il periodo in cui il sig. Gadducci Francesco ha lavorato con contratto di lavoro in regime di part time verticale cd. ciclico e quindi a partire dall'anno 2010; - condannare l'INPS a compiere i necessari atti di esecuzione».



L'I.N.P.S. controdeduce assumendo l'infondatezza del ricorso per varie ragioni, e ne chiede il rigetto.

La domanda è fondata. Si è infatti affermato in giurisprudenza, sulla scorta della normativa comunitaria, della sentenza della CGUE 10/6/10 (procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08), di principi immanenti nel nostro ordinamento e della stessa normativa di legge sopravvenuta (art. 7 d. lgs. 81/15), che:

«[...] al di là della misura della pensione, i lavoratori con orario di lavoro part-time verticale ciclico, non possono vedersi esclusi dall'anzianità contributiva tout court i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato, e che in tal senso, anche in conformità del principio di supremazia della normativa comunitaria rispetto a quella nazionale in contrasto con essa (ex artt. 11 e 117 Cost.), deve essere interpretato (deve infatti considerarsi che il primato del diritto Europeo non incide sulla validità delle norme interne, ma riguarda la loro applicazione) la L. n. 638 del 1983, art. 7, comma 1, con riferimento all'anzianità previdenziale dei lavoratori con orario part-time verticale»

(Cass. 21191/18).

In questa sede si può senz'altro aderire al predetto orientamento, da ritenersi pienamente condivisibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro,

-dichiara che per i ricorrenti l'anzianità contributiva utile ai fini della data di acquisizione del diritto a pensione deve essere calcolata tenendo conto della durata complessiva dei rispettivi contratti a tempo indeterminato - part time verticale ciclico, ossia in 52 settimane annue, per l'intera durata dei contratti stessi;

-condanna l'I.N.P.S. a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 4.000 per compenso al procuratore ed € 43 per esborsi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.

Pisa, 26/05/2020

Il Giudice del Lavoro Franco Piragine

